

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024**  
**587/2024/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS,**  
**PER L'ANNO 2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1322<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 (di seguito: decreto 93/17);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2022 (di seguito: dPCM 29 marzo 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e il relativo Allegato A, recante la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, come successivamente modificati e integrati (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas

- caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
  - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A, recante “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”, come successivamente modificato e integrato;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS);
  - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2023, approvata con la deliberazione 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2023/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 173/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 173/2024/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2024, 231/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 231/2024/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 339/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 339/2024/R/COM);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
  - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/2015;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 340/2024/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 340/2024/R/COM);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 22 ottobre 2024, 427/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 427/2024/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 3.1 della RTDG prevede che l’Autorità definisca e pubblichi, entro il 31 dicembre di ciascun anno:
  - le tariffe obbligatorie, da applicare nell’anno successivo alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
  - le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura reti isolate di gas naturale, reti isolate di GNL, reti isolate alimentate con carro bombolaio, da applicare nell’anno successivo alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di cui all’articolo 64 della RTDG;
  - le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, da applicare nell’anno successivo alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di cui all’articolo 68 della RTDG (di seguito: opzioni tariffarie gas diversi);
  - le componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all’articolo 30 della RTDG, valide per l’anno successivo;
  - le componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relative al servizio di misura del gas naturale, di cui all’articolo 31 della RTDG;
  - la tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, di cui all’articolo 32 della RTDG;
  - gli importi di perequazione bimestrale in acconto, di cui al comma 47.1 della RTDG, validi per l’anno successivo.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa *TVD* relativi al servizio di distribuzione, riportate nella Tabella 4 e nella Tabella 5 della RTDG:
  - l’articolo 49 della RTDG prevede che, ai fini dell’aggiornamento annuale delle componenti  $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$  e  $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$  a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, si applichino:
    - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’Istat;
    - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui al comma 16.1 della RTDG, per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali;
    - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all’articolo 21 della RTDG, per le gestioni d’ambito;
    - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo;

- l'articolo 51 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della componente  $t(dis)_t^{avv}$  a copertura dei costi operativi nelle località in avviamento, riportata nella Tabella 5 della RTDG, si applichino:
  - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
  - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo;
- l'articolo 53 della RTDG prevede che l'aggiornamento della componente  $t(cen)_t^{cap}$  a copertura dei costi di capitale centralizzati, riportata nella Tabella 5 della RTDG, sia effettuato in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- in relazione all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi della tariffa *TVM*, relativa al servizio di misura, e della tariffa *COT*, relativa al servizio di commercializzazione, riportate nella Tabella 5 della RTDG, l'articolo 52 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti  $t(ins)_t^{ope}$ ,  $t(rac)_t^{ope}$  e  $t(cot)_t$ , a copertura dei costi operativi dei servizi di misura e commercializzazione, si applichino:
  - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
  - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui al comma 16.2 della RTDG, con riferimento alle componenti  $t(ins)_t^{ope}$  e  $t(rac)_t^{ope}$ ;
  - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui al comma 16.3 della RTDG, per la componente  $t(cot)_t$ ;
  - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo;
- i criteri di aggiornamento annuale delle componenti a copertura dei costi di capitale della tariffa *TVD*, relativa al servizio di distribuzione, e della tariffa *TVM*, relativa al servizio di misura, sono disciplinati dalla RTDG tenendo conto dei criteri di valutazione dei nuovi investimenti e delle disposizioni in materia di dismissioni di gruppi di misura, ai sensi rispettivamente dell'articolo 56 e dell'articolo 57 della medesima RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi:
  - il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2023 - maggio 2024, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 2,39%;
- ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale:

- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l’Autorità ha aggiornato, per gli anni 2025-2027, i valori dei parametri del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, di cui alla Tabella 1 del TIWACC 2022-2027;
- sulla base dell’aggiornamento dei parametri di cui al precedente punto, la medesima deliberazione 513/2024/R/COM ha fissato i valori del WACC riportati nella Tabella 3 del TIWACC 2022-2027, pari, per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale, al 5,9%;
- sempre ai fini dell’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale, con particolare riferimento alla rivalutazione dei costi di capitale riconosciuti per i servizi di distribuzione e misura del gas, con la deliberazione 173/2024/R/GAS, l’Autorità ha riconosciuto, in via straordinaria, a partire dalle tariffe per l’anno 2024, gli effetti derivanti dalla revisione, da parte dell’Istat, dei dati utilizzati per la determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, prevedendo disposizioni specifiche relativamente ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti interconnesse con la rete di trasporto nazionale e ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
- a tale fine, con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti interconnesse con la rete di trasporto nazionale, l’Autorità ha proceduto a ricalcolare il tasso di variazione del deflatore utilizzato per l’aggiornamento delle tariffe per l’anno 2024, modificando i criteri vigenti di confronto tra il periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023 e i quattro trimestri precedenti, considerando:
  - a) per i quattro trimestri più recenti (c.d. “nuovo periodo”), gli ultimi dati resi disponibili dall’Istat al momento della rideterminazione;
  - b) per i quattro trimestri precedenti (c.d. “periodo base”), i dati pubblicati in data 5 ottobre 2022 e già utilizzati ai fini del calcolo del deflatore per l’aggiornamento delle tariffe relative all’anno 2023;
- con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, l’Autorità ha stabilito che, in sede di determinazione dei ricavi di riferimento per l’anno 2025, sia determinata una partita straordinaria di ricavi ammessi aggiuntivi, calcolando “*pro-forma*” il tasso di variazione del deflatore per l’aggiornamento delle opzioni tariffarie di cui, rispettivamente, all’articolo 65 e all’articolo 69 della RTDG, per l’anno 2025, sulla base della seguente formula, con arrotondamento alla terza cifra decimale:
 
$$var\_defl_{AT=2025}^{rett} = (1 + var\_defl_{AT=2025}^{ord}) * \frac{(1 + 5,3\%)}{(1 + 3,8\%)} - 1$$
 dove:
  - $var\_defl_{AT=2025}^{ord}$  è il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per l’anno tariffario 2025, calcolato secondo i criteri previsti dalla regolazione tariffaria vigente;
- sulla base dei criteri vigenti, il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall’indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall’Istat, sulla base dei dati pubblicati

- in data 4 ottobre 2024, e relativo al periodo II trimestre 2023 – I trimestre 2024, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura dello 0,30%;
- con riferimento alla rivalutazione dei costi di capitale riconosciuti ai fini tariffari, con la deliberazione 339/2024/R/COM, l’Autorità ha avviato un procedimento al fine di valutare possibili revisioni dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale rispetto all’utilizzo del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi; e che, con il documento per la consultazione 340/2024/R/COM, l’Autorità ha espresso gli orientamenti riguardo ai possibili criteri di rivalutazione che potrebbero trovare applicazione già sulle tariffe 2025;
  - la metodologia adottata per la rivalutazione dei costi di capitale, in esito alla conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 339/2024/R/COM, risulta altresì rilevante ai fini della comunicazione da parte degli operatori delle dismissioni di gruppi di misura, effettuate in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, atteso che, ai sensi del comma 57.1 della RTDG, i valori delle dismissioni sono convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici, a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione; a tale scopo, rilevano i coefficienti di rivalutazione dei costi di capitale (c.d. FIFO regolatorio);
  - nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 339/2024/R/COM, come indicato nel “*Manuale d’uso: RAB gas*”, pubblicato ai fini della raccolta dati RAB gas, è stata rinviata la compilazione della sezione relativa alle dismissioni previste dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
  - le tempistiche per l’acquisizione dei dati di cui al precedente punto, necessari ai fini della corretta valorizzazione dei ricavi ammessi per gli anni 2024 e 2025, potrebbero comportare uno slittamento delle scadenze previste dal comma 3.2 della RTDG per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2024 e delle tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2025.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 570/2019/R/GAS è stata oggetto di impugnazione da parte di una pluralità di imprese di distribuzione;
- con la deliberazione 231/2024/R/GAS, l’Autorità ha avviato il procedimento per l’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 e 1450/2024 relative alla determinazione dei costi operativi per il servizio di distribuzione del gas, per il periodo di regolazione 2020-2025;
- nell’ambito del suddetto procedimento è stato pubblicato il documento per la consultazione 427/2024/R/GAS, recante gli orientamenti dell’Autorità; il termine per la presentazione delle osservazioni è stato prorogato al 4 dicembre 2024, con conseguente adeguamento delle tempistiche di chiusura del procedimento di cui alla



deliberazione 231/2024/R/GAS, al fine di tener conto dell'esigenza di ulteriori adempimenti.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e alla determinazione degli importi di perequazione d'acconto:
  - il comma 42.1 della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione;
  - il comma 42.2 della RTDG prevede che le tariffe obbligatorie siano differenziate per ambito tariffario, come definito all'articolo 43 della medesima RTDG, e che riflettano i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti tariffari;
  - il comma 42.3 della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria, tra le quali figurano, in particolare:
    - la componente *ST*, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11;
    - la componente *VR*, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della differenza tra *VIR* e *RAB*;
    - la componente *CE*, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa alla compensazione dei maggiori costi unitari relativi al servizio di distribuzione delle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati, in applicazione del dPCM 29 marzo 2022; nel triennio 2023-2025 la componente *CE* trova applicazione limitatamente alle reti di distribuzione ubicate nella Regione Sardegna, realizzate o con cantiere avviato al momento dell'entrata in vigore del medesimo dPCM 29 marzo 2022;
  - il comma 42.4 della RTDG prevede che l'elemento  $\tau_1(dis)$  della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione;
  - il comma 42.5 della RTDG stabilisce che l'elemento  $\tau_3(dis)$  della tariffa obbligatoria, espresso in centesimi di euro per *standard* metro cubo, sia articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 6 della RTDG, e sia destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione che non trovano copertura dall'applicazione dell'elemento  $\tau_1(dis)$ ;
  - il comma 42.7 della RTDG prevede che l'elemento  $\tau_1(mis)$  della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura e sia differenziato per ambito tariffario;
  - il comma 42.8 della RTDG stabilisce che l'elemento  $\tau_1(cot)$  della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla

- copertura dei costi del servizio di commercializzazione e sia uguale in tutto il territorio nazionale;
- il comma 42.9 della RTDG stabilisce che le componenti  $\tau_1(dis)$  e  $\tau_1(mis)$  sono articolate nei seguenti scaglioni:
    - classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6;
    - classe di gruppo di misura superiore a G6 e inferiore o uguale a G40;
    - classe di gruppo di misura superiore a G40;
  - le componenti  $\tau_1(mis)$  della tariffa obbligatoria di cui al precedente alinea sono fissate in modo da riflettere il costo medio dei gruppi di misura di ciascuna delle classi di cui al punto precedente e le componenti  $\tau_1(dis)$  sono determinate con criteri analoghi a quelli utilizzati per l'articolazione delle componenti  $\tau_1(mis)$ ;
  - il comma 58.1 della RTDG prevede che l'Autorità aggiorni, entro il 15 dicembre di ciascun anno, le componenti  $\tau_1$  e  $\tau_3$  della tariffa obbligatoria, in coerenza con le disposizioni previste dal Titolo 7 della medesima RTDG relative alle tariffe di riferimento;
  - il comma 17.1 della RTDG prevede che i costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche, previste dal decreto 93/17, dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano riconosciuti a consuntivo;
  - l'articolo 31 della RTDG prevede che i costi centralizzati, operativi e di capitale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti mediante l'applicazione della componente parametrica  $t(telcon)_{t,c}$ , espressa in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*;
  - il comma 47.1 della RTDG fissa le regole per la determinazione degli importi in acconto del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas naturale; in coerenza con quanto previsto per la determinazione dell'importo di perequazione a consuntivo di cui all'articolo 45 della RTDG, il ricavo effettivo ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie è assunto al lordo della componente *ST* e al netto della componente *CE*;
  - il comma 47.2 della RTDG prevede che, nel caso in cui l'impresa distributrice risulti inadempiente nell'invio dei dati tariffari, il valore della perequazione in acconto di cui al punto precedente venga posto pari al minimo tra quello calcolato nell'ultimo anno in cui l'impresa distributrice è risultata adempiente e zero.

**CONSIDERATO CHE:**

- sempre in relazione alla definizione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e alla determinazione degli importi di perequazione d'acconto:



- il comma 19.2 della RTDG prevede che, nel caso di servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, l'impresa distributrice interessata possa presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto e che, in tale caso, trovino applicazione le disposizioni previste per la regolazione tariffaria del gas naturale distribuito a mezzo di reti interconnesse;
- il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, in base alla quale:
  - le imprese distributrici che gestiscono reti isolate di GNL e reti isolate alimentate con carro bombolaio, già in esercizio al 31 dicembre 2019, possono presentare istanza per l'assimilazione di tali reti alle reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
  - ad eccezione delle reti isolate situate in Sardegna, le istanze di cui al precedente punto devono essere corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato;
- per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, il passaggio all'applicazione delle disposizioni relative alle reti isolate di gas naturale, di cui all'articolo 64 della RTDG, con applicazione delle opzioni tariffarie previste dall'articolo 65 della RTDG, avrà come effetto, per i clienti finali connessi a tali reti, l'uscita automatica dai meccanismi di socializzazione dei costi per ambito tariffario;
- con la deliberazione 634/2021/R/GAS, è stato avviato un procedimento volto a definire i criteri di gradualità per i clienti finali da adottare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito, prevista per le reti interconnesse, alle opzioni tariffarie, previste per i sistemi isolati; con la deliberazione 631/2023/R/GAS, l'Autorità, ha ritenuto opportuno prorogare il termine di tale procedimento al 31 dicembre 2024.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi:
  - ai sensi del comma 68.3 della RTDG, rientrano nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le reti canalizzate di gas diversi dal naturale, gestite in concessione, che servano almeno 300 punti di riconsegna;
  - il comma 69.2 della RTDG prevede che, ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi, la quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete sia calcolata in base ai valori riportati nella Tabella 5 della RTDG;

- il comma 69.3 della RTDG stabilisce che le opzioni tariffarie gas diversi riflettano i costi del servizio, come determinati dall’Autorità, siano differenziate per ambito gas diversi e siano articolate nelle seguenti componenti:
  - $ot_1$ , espressa in euro per punto di riconsegna; l’ esercente può differenziare la componente  $ot_1$  per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6 della RTDG;
  - $ot_3$ , espressa in centesimi di euro/standard metro cubo; l’ esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo  $f$ , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6 della RTDG;
  - $\tau_1(mis)$ ;
- il comma 70.1 della RTDG stabilisce che, nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l’impresa distributrice applichi opzioni tariffarie gas diversi liberamente determinate;
- in relazione all’aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie gas diversi, l’articolo 71 della RTDG prevede che l’Autorità aggiorni annualmente le componenti  $ot_1$ ,  $ot_3$  e  $\tau_1(mis)$  in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione:
  - il comma 59.2 della RTDG prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 159/07, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all’Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni;
  - il comma 59.3 della RTDG stabilisce che condizioni necessarie affinché l’Autorità riconosca i maggiori oneri di cui al comma 59.2 della medesima RTDG sono che il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 159/07 e che la concessione sia scaduta;
  - il comma 59.6 della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della medesima RTDG sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell’aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
  - nel caso in cui il coefficiente  $GP_i$ , di cui al comma 59.4 della RTDG, assuma valore pari a 1, ovvero il valore di  $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$ , di cui al medesimo comma della RTDG, sia pari a 0, ovvero l’impresa distributrice non abbia indicato l’ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti ( $COL_{c,i}$ ) all’atto dell’invio dei dati tariffari, il valore di  $COL_{c,i}$  assume valore pari a zero;

- il comma 59.7 della RTDG prevede che l'impresa distributrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri, denominata *canoni comunali*, di cui è data separata evidenza in bolletta; il valore della componente tariffaria è determinato dividendo l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti  $COL_{c,i}$  per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno  $t$ , sulla base della miglior stima disponibile;
- il comma 59.5 della RTDG prevede che, nell'istanza di cui al comma 59.2 della medesima RTDG, l'impresa distributrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente  $COL_{c,i}$ ;
- come indicato nelle FAQ pubblicate in relazione alla RTDG 2009-2012, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui all'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07, con un impegno formalizzato, scritto e pubblico, che non può limitarsi a una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare tali meccanismi di tutela;
- al fine di valutare l'esistenza di un impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, sono stati ritenuti idonei documenti prodotti nella forma di delibere della giunta comunale o di altri organi competenti, provvedimenti del sindaco e determinazioni dirigenziali;
- la documentazione prodotta non è valutata rispondente alle prescrizioni della RTDG nei seguenti casi:
  - produzione di documentazione incompleta o nella forma di proposta di deliberazione;
  - produzione di deliberazioni sospese per effetto di successivi provvedimenti;
  - mancanza di un riferimento esplicito all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti nel deliberato o nel determinato dei documenti prodotti o negli atti aggiuntivi allegati;
  - mancanza, nella documentazione prodotta, dell'indicazione della destinazione prioritaria dei fondi raccolti con l'incremento dei canoni all'attivazione dei meccanismi di tutela o indicazione di destinazioni alternative di tali fondi;
- 3 imprese distributrici hanno presentato, nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2025, nuova istanza per l'applicazione della componente *canoni comunali* di cui al comma 59.2 della RTDG, con riferimento a 10 località, indicando gli elementi per il calcolo dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione.

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 18 novembre 2024 si è chiusa la raccolta dai dati fisici, economici e patrimoniali necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2025;

- in relazione ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, delle 54 imprese distributrici che hanno partecipato alla raccolta:
  - 25 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità;
  - 25 imprese distributrici hanno dichiarato di servire, alla data del 31 dicembre 2023, in tutte le località gestite, un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
  - 4 imprese distributrici non hanno trasmesso alcun dato;
- sulla base delle informazioni a disposizione della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità, delle 4 imprese che non hanno trasmesso alcun dato:
  - l’impresa SO.GE.GAS IN LIQUIDAZIONE – ID 690 risulta servire, negli anni precedenti, località con un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
  - le imprese ULTRAGAS C.M. S.P.A. – ID 793, VUS GPL S.R.L. – ID 1739 e COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI - ID 1915 risultano servire, negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300 rispettivamente nelle località TORRE ORSAIA (SA) - ID Località 5796, FOLIGNO (PG) - ID Località 7326 e SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - ID Località 4293;
- l’impresa ITALGAS SPA ha presentato l’istanza prevista dal comma 19.2 della RTDG per conto dell’impresa distributtrice MEDEA SPA - ID 486, società del gruppo Italgas operante nel territorio regionale della Sardegna, per le località riportate nella seguente TABELLA A:

TABELLA A

ID DSO	DSO	ID Località	Località
486	MEDEA	7336	MANDAS (CA)
		7479	SEDILO (OR)
		7486	BUDDUSO' (SS)
		7505	ARBUS (CA)
		7532	SIURGUS DONIGALA (CA)
		7612	TERRALBA (OR)
		7677	SIMALA (OR)
		7700	OLBIA (SS)
		7736	GENONI (NU)
		8309	BUDONI
		9300	VALLEDORIA
		10874	SAMATZAI (SU)
		10875	LOCULI (NU)
		10878	TORPE' (NU)
		10879	GIBA (SU) fraz. VILLARIOS
10880	ANELA (SS)		

	10881	GIBA (SU)
	10882	OSIDDA (NU)
	10884	ONANÌ (NU)
	10885	PERDAXIUS (SU)
	10886	NARCAO (SU) fraz. TERRASEO
	10887	NARCAO (SU)
	10888	GESICO (SU)
	10889	SAN BASILIO (SU)
	10890	NULE (SS)
	10904	SANT'ANNA ARRESI (SU)

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario, nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 339/2024/R/COM, definire modalità di rivalutazione dei costi di capitale riconosciuti, in continuità con la regolazione vigente, da applicare ai fini degli aggiornamenti delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, nonché per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, per l'anno 2025;
- a tale fine, sia opportuno prevedere che:
  - con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale, si applichi, ai fini della determinazione delle tariffe obbligatorie per l'anno 2025, il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, determinato sulla base dei criteri vigenti e accertato in misura pari a 0,30%, e che l'eventuale rideterminazione del tasso per la rivalutazione dei costi di capitale in esito al procedimento avviato con la deliberazione 339/2024/R/COM possa avere effetto già in sede di determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2025, prevista entro il 31 marzo 2026;
  - con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate:
    - in attuazione del punto 4 della deliberazione 173/2024/R/GAS, il tasso di variazione del deflatore per l'aggiornamento delle opzioni tariffarie di cui, rispettivamente, all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2025, sia definito pari all'1,7%, atteso che il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per l'anno tariffario 2025, calcolato secondo i criteri previsti dalla regolazione tariffaria vigente ( $var\_defl_{AT=2025}^{ord}$ ), è stato accertato in misura pari a 0,30%;
    - in coerenza con la logica adottata con la deliberazione 173/2024/R/GAS, gli eventuali effetti delle misure adottate in esito alla conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 339/2024/R/COM siano riconosciuti in occasione dell'aggiornamento delle opzioni tariffarie per l'anno 2026, al fine di evitare la necessità di dover procedere a rifatturazioni nei confronti dei clienti finali in corso d'anno 2025;

- sia opportuno, per motivi di economicità amministrativa, prevedere che la trasmissione dei dati relativi alle dismissioni di misuratori tradizionali in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, effettuate negli anni 2022 e 2023, avvenga successivamente alla conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 339/2024/R/COM.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alle istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi dei canoni di concessione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07:
  - procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della RTDG per le imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione di tale ammontare e documentazione completa;
  - prevedere che, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 59.2 e al comma 59.3 della RTDG, anche in relazione a quanto precisato nelle FAQ pubblicate, il recupero di eventuali periodi pregressi debba essere effettuato nel primo anno utile;
  - escludere dal riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$  le imprese distributrici che non forniscano idonea documentazione di cui al comma 59.3, lettera a), della RTDG o che non forniscano gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri;
- in particolare, escludere dal riconoscimento di cui al precedente punto le imprese che non abbiano dimostrato che le risorse aggiuntive derivanti dall'aumento del canone siano state destinate dai Comuni all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, poiché è solo questa la destinazione prevista dalle disposizioni di legge che si riflette favorevolmente sul sistema e può quindi configurare un costo riconoscibile in tariffa, in linea con la finalità di cui all'articolo 1 della legge 481/95;
- su queste basi, procedere al riconoscimento dell'ammontare  $COL_{c,i}$  con riferimento alle località riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, in relazione alle quali la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere, secondo quanto previsto dal comma 3.1 della RTDG e in coerenza con quanto indicato in motivazione, alla definizione e alla pubblicazione dei valori validi per l'anno 2025, relativi a:
  - tariffe obbligatorie e importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
  - opzioni tariffarie gas diversi;



- componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relativa al servizio di distribuzione;
- componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relativa al servizio di misura del gas naturale;
- tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- in relazione alla determinazione delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione del gas naturale;
- in coerenza con l'approccio adottato nei precedenti aggiornamenti tariffari dell'attuale periodo di regolazione, al fine di incrementare la stabilità delle tariffe, prevedere che i volumi di gas rilevanti utilizzati nelle determinazioni delle quote variabili delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione siano determinati come media mobile dei dati relativi al gas distribuito nell'ultimo quadriennio disponibile;
  - con riferimento all'ambito Sardegna, in ragione della mancanza di una serie storica sufficientemente stabile dovuta all'attuale fase di sviluppo del servizio, procedere alla determinazione delle tariffe obbligatorie utilizzando, in luogo del criterio di cui al punto precedente, i volumi di gas distribuiti comunicati dalle imprese distributrici per l'anno 2023, quale miglior previsione per l'anno 2025;
  - prorogare al 31 dicembre 2025 il procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS, relativo alla definizione dei criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito, prevista per le reti interconnesse, alle opzioni tariffarie, previste per i sistemi isolati, anche in considerazione dell'esiguità delle casistiche e degli impatti limitati sulle tariffe dei clienti finali;
  - in attesa della conclusione del procedimento di cui al precedente punto, estendere all'anno 2025 il regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto per le reti isolate di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS per l'impresa distributrice METANO MOBILE SRL – ID 23958, con riferimento alla località MELEZZOLE (TR) – ID Località 10149;
- in relazione alla determinazione dei valori degli importi di perequazione in acconto, prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 47.2 della RTDG per le imprese distributrici AMITERNUM SERVIZI SRL – ID 107, NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS SRL – ID 1049 e CARECINA GAS SRL – ID 1101, in quanto le medesime imprese distributrici sono risultate inadempienti in merito all'invio dei dati tariffari

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Approvazione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2025*

- 1.1 Sono approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 42 della RTDG, per l'anno 2025, come riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 2**

*Approvazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l'anno 2025*

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2025, come riportate nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 3**

*Determinazione degli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2025*

- 3.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2025 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 47 della RTDG, come riportati nella Tabella 3 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 4**

*Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri  $COL_{c,i}$*

- 4.1 È approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri  $COL_{c,i}$ , di cui all'articolo 59 della RTDG, per le località riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 5**

*Aggiornamento di componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati e dei costi operativi delle tariffe TVD, TVM e COT per l'anno 2025*

- 5.1 La Tabella 4 e la Tabella 5 della RTDG sono sostituite con la Tabella 4 e la Tabella 5 riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

## **Articolo 6**

### *Modifiche alla deliberazione 634/2021/R/GAS*

- 6.1 All'articolo 1, comma 1, della deliberazione 634/2021/R/GAS, le parole “entro il 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2025”.

## **Articolo 7**

### *Disposizioni finali*

- 7.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- 7.2 Il presente provvedimento e le versioni aggiornate della deliberazione 634/2021/R/GAS e della RTDG, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*